

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

30.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASALINI

INDICE

	Pag.	Pag.	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Norme riguardanti il reimpiego delle indennità di perdita delle navi requisite ed il pagamento di acconti sulle indennità di perdita e sui compensi di requisizione delle navi stesse. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1780-B)	486	Aumento del contributo dello Stato a favore della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale (1883). 490	
CAO DI SAN MARCO, <i>Relatore</i> .		GIOVANNINI, <i>Relatore</i> .	
Nuove norme per la utilizzazione professionale dei marittimi mercantili. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1781-B)	486	Proroga al 30 giugno 1943-XXI del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato (1884)	491
RIZZO DI GRADO, <i>Relatore</i> - LEMBO.		CAO DI SAN MARCO, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1545, concernente la concessione di un premio straordinario di operosità ed altri benefici ai lavoratori portuali. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1862)	487	Obbligo di destinare ad opere d'arte figurativa una quota del 2 per cento dell'importo della spesa per la costruzione di edifici pubblici. (1909)	491
LEMBO, <i>Relatore</i> - DEDIN.		MORO AURELIO, <i>Relatore</i> - GORLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> - AMATO, GIOVANNINI, HELBIG.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1942-XX, n. 110, recante provvedimenti straordinari per la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi mercantili e di galleggianti (1872)	488		
LOJACONO GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .			
Cessione agli Istituti Fascisti Autonomi Provinciali per le case popolari di alloggi costruiti dallo Stato a seguito di pubbliche calamità (1878)	490		
GIORDANI, <i>Relatore</i> .			
Classificazione della strada del Monte Terminillo nella rete delle strade statali (1881)	490		
VASELLI ROMOLO, <i>Relatore</i> .			

La riunione comincia alle 11.

(Sono presenti il *Ministro dei lavori pubblici*, Gorla, il *Ministro delle comunicazioni*, Host Venturi e il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Amicucci).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i *Consiglieri nazionali*: Ascione, Bottari, Cro, Crollalanza, Morelli Basilide, Rizzo di Grado; assente per mobilitazione, il *Consi-*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gliere nazionale Klinger, ed assente giustificato il Consigliere nazionale Pezzuto.

Comunica che intervengono alla riunione, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali Amato, Dedin, Helbig.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RAMPONE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Norme riguardanti il reimpiego delle indennità di perdita delle navi requisite ed il pagamento di acconti sulle indennità di perdita e sui compensi di requisizione delle navi stesse. (Modificato dal Senato). (1780-B)

CAO DI SAN MARCO, *Relatore*, rileva che la competente Commissione legislativa del Senato ha apportato alcune variazioni agli articoli 1 e 2, accettate dai Ministri interessati.

Tali variazioni mirano a chiarire dei dubbi, già sorti anche in un primo tempo presso la stessa Commissione della Camera, precisando, all'articolo 1, come i proprietari delle navi perdute per cause di guerra, siano tenuti ad impiegare le indennità ad essi dovute, ai termini della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, ai netto delle passività ipotecarie accese ai fini di costruzione, acquisto o esercizio di navi mercantili. Inoltre, sempre allo stesso articolo, il Senato ha portato a mille tonnellate il limite per l'obbligo del reimpiego, fissato, nel testo precedente, in 200 tonnellate; ciò in considerazione della difficoltà di applicare il reimpiego ai piccoli caratisti, data l'esiguità delle somme loro liquidate.

Alla lettera *b*) dello stesso articolo 1, viene specificato che il reimpiego può esser fatto, oltre che in lavori di trasformazione o di riparazione delle navi danneggiate per cause di guerra, anche in lavori di trasformazione di galleggianti.

Altra modifica di notevole importanza è quella che varia la somma che l'armatore deve lasciare a garanzia del reimpiego, stabilita dal disegno di legge precedente nella misura del 50 per cento della indennità, e che il Senato ha ritenuto di ridurre al 25 per cento. Sono state escluse, inoltre, dall'obbligo della garanzia, le quattro Società esercenti linee di interesse nazionale, giacchè fine statutario principale, anzi esclusivo di esse, è quello di investire i propri capitali in imprese di carattere marittimo.

Con la lettera *b*) sempre dell'articolo 1, il termine per lo svincolo del deposito per far

fronte ai pagamenti per gli scopi sopraccennati, viene portato a quattro anni, prorogabili di altri quattro.

All'articolo 2, la Commissione senatoriale, dopo aver espressamente garantito i diritti dei creditori ipotecari, ha ritenuto opportuno di sopprimere il terzo comma il quale disponeva che l'ammontare delle passività ipotecarie gravanti sulla nave o sul galleggiante deve esser dedotta per intero dall'ammontare degli acconti.

Infine, come può rilevarsi dal relativo verbale, la Commissione senatoriale ha sollevato, molto opportunamente ed autorevolmente, nella sua sede, una questione già a suo tempo fatta dalla nostra Commissione, circa l'opportunità di sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge, là dove si dispone che nessun interesse è dovuto all'armatore per il ritardato versamento dell'indennità per la perdita della nave o della indennità di requisizione: però, anche al Senato il rappresentante del Ministero delle finanze non ha ritenuto di accogliere la proposta.

Si limita quindi a raccomandare che si provveda, per lo meno, all'applicazione più rapida e completa della disposizione contenuta nell'articolo 2, autorizzando gli Enti acquirenti a corrispondere i previsti anticipi nella misura più alta possibile.

Poichè gli emendamenti apportati dalla Commissione del Senato sono quanto mai opportuni, e non solo chiariscono, ma anche perfezionano il disegno di legge in esame, ne propone senz'altro l'approvazione nel testo modificato dalla Commissione senatoriale.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli 1 e 2 con gli emendamenti apportati dalla Commissione del Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per la utilizzazione professionale dei marittimi mercantili. (Modificato dal Senato). (1781-B)

PRESIDENTE in luogo del Relatore Rizzo di Grado che non ha la possibilità di esser presente per altri impegni, dà lettura della relazione che il Relatore stesso ha avuto cura di inviare alla Commissione.

È detto in essa che la modifica sostanziale apportata dal Senato è quella con cui viene elevato, all'articolo 5, a 15 giorni di sussidio intiero, ed a 15 di metà sussidio, il sussidio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

originariamente fissato in 8 giorni in caso di malattia.

Tale liberalità viene per lo meno attenuata se non distrutta dal primo e dal terzo comma dell'articolo 5; tuttavia il Relatore ne propone l'approvazione, perchè il testo è stato già concordato tra i Ministeri interessati.

Altra modifica riguarda l'articolo 9, dove si è ritenuto di introdurre una distinzione fra marittimi iscritti a ruolo residenti nella località dove ha sede l'ufficio di collocamento, e marittimi residenti in località diversa, con una regolamentazione che il Relatore ritiene di difficile applicazione pratica.

Rileva inoltre il Relatore che, mentre la nuova dizione non prevede la produzione di documenti giustificativi per i marittimi residenti nella località dove ha sede l'ufficio di collocamento, dà invece facoltà all'ufficio stesso di prescindere dal termine innanzi stabilito per la eventuale giustificazione. Sarebbe di avviso, anche qui, che il disegno di legge meriti ulteriori emendamenti, ma poichè è desiderabile sotto ogni aspetto che il provvedimento trovi rapida applicazione, ne propone l'approvazione sul testo già approvato dal Senato.

LEMBO pone in rilievo come il Senato abbia avuto la possibilità di apportare una sostanziale modificazione all'articolo 5, realizzando, in tal modo, l'aspirazione dell'organizzazione della Gente di mare, prospettata, ma non accolta, presso la competente sede ministeriale, avanti che il provvedimento fosse presentato la prima volta alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Contemporaneamente alle modificazioni dell'articolo 5, il Senato ha proposto che vengano modificati altri articoli del provvedimento in esame, rendendo per alcuni casi più precisa e severa l'applicazione delle norme che si riferiscono all'Istituto della precettazione dei marittimi iscritti nel ruolo dei pronti all'imbarco.

Si dichiara favorevole all'accoglimento di queste ultime modifiche, in quanto è in grado di assicurare che alla precettazione si dovrà in effetti fare ricorso solo in casi del tutto eccezionali, in quanto i marittimi italiani hanno dimostrato fin oggi, e continueranno a dimostrare in avvenire, di possedere profondo il senso del dovere.

A differenza di quanto si verifica in alcuni Stati nemici, i marittimi italiani, ben consapevoli dei rischi e dei pericoli che affrontano, rispondono alle chiamate di imbarco, e mai nessuna difficoltà si è incontrata per la forma-

zione degli equipaggi delle nostre navi mercantili.

Dimostra, con l'ausilio di dati statistici, che i marittimi mercantili italiani assolvono ai loro importanti compiti con spirito e disciplina di soldati e di combattenti volontari, come è attestato dalle numerose ricompense al valor militare da essi conseguite. (*Applausi*).

PRESIDENTE mette a partito gli articoli del disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1545, concernente la concessione di un premio straordinario di operosità ed altri benefici ai lavoratori portuali. (*Approvato dal Senato*). (1862)

LEMBO, *Relatore*, afferma che il provvedimento che la Commissione è chiamata ad approvare rappresenta la manifestazione, nei riguardi di una delle categorie più benemerite, dell'interessamento che lo Stato fascista dimostra in ogni occasione verso tutte le categorie dei lavoratori.

Ricorda come, in conseguenza della rilevante diminuzione dell'attività degli addetti alle operazioni di carico e scarico delle merci nei porti italiani, i lavoratori portuali, già riuniti in compagnie, hanno dovuto, a causa della guerra, ridurre sensibilmente le loro possibilità. Per alleviare tale situazione si era prospettata, in un primo momento, la possibilità di procedere ad un aumento delle loro tariffe di lavoro, ma il blocco delle tariffe lo ha impedito, e il Ministero delle corporazioni, d'accordo con quelli delle comunicazioni e delle finanze, ha risolto felicemente il problema col provvedimento oggi in esame. Il provvedimento stesso prevede l'erogazione, a carico dello Stato, di quanto necessario per la corresponsione ai lavoratori rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dei porti in servizio al 13 giugno 1941, del premio straordinario di operosità di cui hanno già goduto tutto gli altri lavoratori in applicazione dei contratti collettivi di lavoro; per l'estensione, a decorrere dal 16 giugno 1941, del raddoppio degli assegni familiari, e infine per la corresponsione, ai lavoratori dei porti, di una integrazione pari al 75 per cento della differenza tra il salario normale realizzato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

prima dell'attuale periodo di emergenza e quello oggi effettivamente percepito. Detta integrazione sarà corrisposta fino ad un importo che, sommato con il salario effettivamente percepito, non superi le lire 600 mensili.

I due emendamenti presentati al disegno di legge dal camerata Dedin si propongono di estendere, entro debite modalità, il beneficio ai facchini delle carovane doganali e possono approvarsi insieme col disegno di legge che converte in legge il decreto.

Tiene, infine, ad esprimere la riconoscenza non solo dei lavoratori portuali, ma della Commissione stessa di cui si ritiene interprete, al Governo, per le provvidenze a favore di una categoria che ha dato così magnifiche prove di attaccamento al lavoro, di perfetta disciplina, di benintesa comprensione dei delicati compiti loro affidati, tanto in pace quanto in guerra.

Ne rievoca le benemeritenze belliche nei porti dell'Africa Orientale, della Libia e dell'Albania, dove essi contribuirono e contribuiscono al regolare andamento delle operazioni di sbarco.

Pone in particolare risalto l'opera svolta dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori dei porti, in collaborazione con le competenti amministrazioni, per realizzare una organizzazione dei servizi di carico e scarico delle merci nei porti anzidetti, perfettamente rispondente alle supreme necessità militari, e sottolinea il fatto che per il contributo personale da lui dato in quest'opera, il camerata Augusto Liverani, segretario della Federazione di categoria, è stato decorato al valor militare.

Conclude affermando che lo Stato fascista, sensibile alle qualità civili e di guerra dei suoi cittadini, bene ha fatto a tenere in considerazione, con questo disegno di legge, le particolari benemeritenze di questa categoria. (*Applausi*).

PRESIDENTE dichiara che la Commissione fa suo il plauso proposto dal camerata Lembo all'indirizzo dei lavoratori portuali.

DEDIN illustra gli emendamenti da lui presentati:

All'articolo 4 del decreto-legge sostituire il seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli saranno applicate ai facchini delle carovane doganali nei limiti, alle condizioni e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a stanziare con propri decreti i fondi occorrenti per l'esecuzione delle provvidenze disposte a favore dei lavoratori portuali e dei facchini delle carovane doganali ».

Spiega come il primo di questi emendamenti mira a estendere le disposizioni del decreto che riguardano i portuali anche alla categoria dei facchini e delle carovane doganali, mentre il secondo applica una piccola riserva che si rende necessaria perchè, non conoscendosi ancora la consistenza degli appartenenti a questa categoria, la Ragioneria generale del Ministero delle finanze ha chiesto l'impiego di una formula piuttosto cauta.

PRESIDENTE pone a partito gli emendamenti all'articolo 4 del decreto presentati dal Consigliere nazionale Dedin.

(Sono approvati).

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1942-XX, n. 110, recante provvedimenti straordinari per la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi mercantili e di galleggianti. (1872)

LO JACONO GIUSEPPE, *Relatore*, premette che, con l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge in discussione, si vuole convertire in legge il Regio decreto-legge n. 110 del 6 febbraio 1942-XX, con il quale vennero attribuiti al Ministro per le comunicazioni, durante lo stato di guerra e per il periodo di un anno successivo dalla data di cessazione di esso, poteri straordinari nei riguardi della costruzione, trasformazione e riparazione delle navi mercantili e dei galleggianti di proprietà privata.

Dell'importanza, ed anzi della necessità per il Paese di poter disporre, durante il periodo bellico e nell'immediato dopoguerra, del maggiore numero possibile di navi mercantili efficienti, pensa sia superfluo parlarne perchè si deve ritenere che tutti conoscano, ormai, quanta parte hanno i trasporti marit-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

timi nello sviluppo delle operazioni belliche e nel successo di esse, e quanta parte hanno gli stessi trasporti nell'economia e nella vita delle nazioni.

E poichè si può pensare che il decreto numero 110, da convertire in legge, sia stato provocato da constatata indisciplina degli armatori italiani e da poca cura dei costruttori, crede doveroso affermare anzitutto che i nostri armatori, in generale, hanno seguito ogni prescrizione governativa tendente alla migliore possibile utilizzazione delle navi mercantili, con la stessa premura e con lo stesso impegno con cui i nostri eccellenti marittimi lavorano affrontando disagi e pericoli perchè i trasporti via mare possano servire ogni esigenza di guerra o di approvvigionamento del Paese. Così pure i nostri costruttori e riparatori di navi eseguono con tutte le proprie possibilità gli ordini governativi impartiti per incrementare con nuove costruzioni la flotta mercantile, e per riparare al più presto le navi danneggiate.

Ciò premesso sta però il fatto che, a seguito delle difficoltà manifestatesi per la fornitura di alcuni materiali, della necessità di dare la preferenza alle costruzioni e riparazioni militari, e di escludere al massimo l'impiego di materiali di importazione, la quasi totalità delle nuove costruzioni ha subito notevolissimi ritardi nelle consegne, e per gran parte di esse si è stati costretti a modificare le prescrizioni di specifica per renderle al massimo autarchiche.

Per altre navi in costruzione, allo scopo di accelerare la consegna, si è dovuto rinunciare ad alcune sistemazioni non interessanti i trasporti durante il periodo bellico; ed inoltre, ogni volta che è stato possibile ottenere il materiale occorrente, si è disposto per una compartimentazione atta a rendere meno letali gli effetti dei siluramenti. Per le navi a vapore in esercizio con apparati motori a combustione liquida si è provveduto alla trasformazione del sistema di combustione per poter utilizzare il carbone; in alcuni casi, poi, è stato disposto addirittura la sospensione della costruzione.

Tutte le difficoltà sopra indicate e le conseguenti disposizioni adottate hanno, fra l'altro, pregiudicato i rapporti contrattuali fra committente e costruttore; hanno pure reso necessario l'intervento governativo nelle maggiori spese derivanti da trasformazioni, ed è specialmente perciò e per regolare i rapporti fra i contraenti, che si rese necessaria la preparazione del Regio decreto-legge n. 110 che ora si vuole convertire in legge.

Talune facoltà attribuite al Ministro possono forse sembrare eccessive; ma siamo in guerra e la guerra si deve vincere, e dopo la guerra si deve poter navigare il più possibile per non vedere pregiudicati i frutti della vittoria; perciò propone di approvare il disegno di legge, sicuro peraltro che il Ministro e gli organi ministeriali da esso dipendenti sapranno utilizzare i poteri ad essi conferiti da questa legge nel modo migliore per l'interesse del Paese.

E così è persuaso che, per esempio, il potere derivante dal comma f) dell'articolo 1 del decreto-legge n. 110 col quale possono essere imposte norme diverse da quelle prescritte nei regolamenti tecnici del Registro italiano navale, debba essere usato tenendo conto che è sperabile che le navi di nuova costruzione possano in gran parte rimanere in vita dopo la guerra, e che per esse non si debbano poi richiedere delle lunghe fermate nell'immediato dopoguerra, e cioè quando tanto utili potranno essere all'economia e alla vita del Paese, per adeguarle ai regolamenti.

Per la migliore compartimentazione cui ha accennato si deve insistere perchè si provveda al massimo, pensando che per ogni nave rimasta galleggiante dopo il siluramento si ha anzitutto un risparmio di vite umane e poi un mezzo che, in relativamente breve tempo, può essere rimesso in efficienza e servire al massimo. Per queste compartimentazioni pensa che non solo le Autorità governative debbano agevolarle, anzi prescriberle fornendo in tempo i materiali necessari, ma esse Autorità debbano venire incontro all'armamento assumendosene la spesa così come viene fatto per qualunque altra trasformazione o sistemazione di guerra.

Per il potere, pure derivante dal comma f) dell'articolo 1 del Regio decreto-legge n. 110, che si riferisce all'applicazione di norme diverse da quelle contenute nella legge per l'igiene e l'abitabilità a bordo delle navi mercantili, pensa che sarà usato tenendo conto che ai nostri equipaggi non si deve togliere quel minimo di conforto che è indispensabile perchè possano affrontare meglio i disagi ed i pericoli della navigazione di guerra.

Infine deve far presente che alcune delle importantissime finalità che si intendono conseguire con la conversione in legge del Regio decreto di cui si tratta, saranno certamente frustrate se non si riuscirà a migliorare l'assegnazione e l'afflusso dei materiali ai cantieri e non si provvederà subito ad incrementare le maestranze dei cantieri stessi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Cessione agli Istituti Fascisti Autonomi Provinciali per le case popolari di alloggi costruiti dallo Stato a seguito di pubbliche calamità. (1878)

GIORDANI, *Relatore*, ricorda come, allo scopo di concentrare la gestione di tutti gli alloggi costruiti da Enti pubblici per le classi meno abbienti, la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129, abbia dato facoltà, con l'articolo 4, al Ministro dei lavori pubblici di disporre, d'intesa con quello dell'Interno, l'incorporazione negli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, di tutti gli alloggi costruiti da Enti pubblici per le famiglie rimaste senza tetto a seguito di pubbliche calamità, terremoti, alluvioni, frane, ecc.

Per uniformità di indirizzo si propone, col disegno di legge in esame, di trasferire in proprietà degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari anche gli alloggi tuttora in gestione del Ministero dei lavori pubblici, nei Comuni nei quali sia stata completata la demolizione delle baracche di legno, nonchè gli alloggi in gestione del Demanio.

Fanno eccezione gli alloggi costruiti nelle città di Messina e di Reggio Calabria, per i quali vigono disposizioni speciali.

Sono parimenti esclusi quelli adibiti ad uso dello Stato e a scuole, che saranno dati in consegna agli Istituti autonomi per le case popolari i quali provvederanno alle spese di manutenzione e al pagamento dei tributi, oltre al pagamento di una somma annua di lire dieci a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dello Stato.

Il provvedimento è quanto mai opportuno data la specifica attrezzatura degli Istituti fascisti provinciali delle case popolari, la cui attività — potenziata dal Consorzio nazionale — ha impresso uno stile fascista all'edilizia popolare, e si inquadra nelle disposizioni del Regime per tutto quanto ha tratto alla salute fisica e all'elevazione morale ed economica del nostro popolo lavoratore.

Ne propone quindi l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Classificazione della strada del Monte Terminillo nella rete delle strade statali. (1881)

VASELLI ROMOLO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge è volto a dare assetto giuridico ad una situazione che da vari anni sussiste in fatto; e per la quale l'Azienda autonoma statale della strada provvede, col contributo del Governatorato di Roma e della Provincia e del Comune di Rieti, alla manutenzione della strada di 22 chilometri che, staccandosi dalla via Salaria presso Rieti, risale il Monte Terminillo fino in prossimità della vetta. Il disegno di legge stabilisce pertanto la classificazione di questa strada tra le statali.

Il provvedimento è opportuno, e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale. (1883)

GIOVANNINI, *Relatore*, osserva che col Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1909, furono concessi alla Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale un contributo straordinario di lire 150 mila e una maggiorazione di lire 100 mila sul contributo annuale a carico dei Ministeri delle comunicazioni e della marina. Senonchè, non fu possibile raggiungere il maggiore potenziamento della Vasca voluto dal citato decreto-legge, a motivo delle situazioni di fatto verificatesi successivamente, e cioè per l'aumento degli stipendi al personale e per il maggior importo dei materiali di ordinario consumo nel frattempo sensibilmente aumentati di costo.

Il disegno di legge in esame è inteso ad integrare il contributo dello Stato, contributo che a partire dall'esercizio 1943-44 ammonterà a lire 550,000 con una maggiorazione di 550 mila lire. Il provvedimento appare pienamente giustificato e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1943-XXI del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato. (1884)

CAO DI SAN MARCO, *Relatore*, rileva che, continuando tuttora a sussistere le esigenze straordinarie di noleggio da parte di varie Amministrazioni dello Stato (Ministero della marina, Ministero dell'Africa italiana, Ministero della guerra, Ministero dell'aeronautica), si rende necessario prorogare sino al 30 giugno 1943-XXI le disposizioni del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, che autorizza il Ministero delle comunicazioni al noleggio e alla gestione di navi mercantili nazionali, appunto in vista delle predette esigenze straordinarie.

Il provvedimento è opportuno, e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Obbligo di destinare ad opere d'arte figurativa una quota del 2 per cento dell'importo della spesa per la costruzione di edifici pubblici. (1909)

PRESIDENTE avverte che il Governo propone che il titolo di questo disegno di legge, sia sostituito col seguente: « Legge per l'arte negli edifici pubblici ».

(La Commissione approva).

MORO AURELIO, *Relatore*, premette che il disegno di legge in esame disciplina le disposizioni già emanate con la circolare 6 dicembre 1938-XVII della Presidenza del Consiglio, allo stesso oggetto.

Il disegno si compone di tre articoli: nel primo sono elencati gli Enti, le Amministrazioni dello Stato, il Partito, gli altri Istituti pubblici e le organizzazioni sindacali che procedono alla costruzione degli edifici pubblici, e che devono dedicare una quota non inferiore al 2 per cento delle spese di costruzione ad opere d'arte figurative; restano esclusi da

tale obbligo i progetti il cui importo non superi il milione, e quelli di edifici ad esclusivo carattere tecnico-industriale.

L'articolo 2 concerne la scelta degli artisti, e l'articolo 3 la misura del compenso per l'incarico; stabilisce inoltre che, a tale effetto, dovrà essere chiesto il parere del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

Nella discussione degli articoli si potrà considerare se la dizione dell'ultimo capoverso di questo articolo 3 che affida il collaudo dell'opera alla Soprintendenza delle belle arti, sia suscettibile di più soddisfacente formulazione.

AMATO rivolge al Ministro Gorla il vivo ringraziamento degli artisti italiani i quali sanno quanto egli si sia adoperato per l'attuazione di questa legge la quale, oltre ad assicurare un po' più di pane agli artisti, ha un evidente valore ideale e culturale.

Qualche riserva però vorrebbe formulare che preciserà in sede di discussione degli articoli, relativamente ad alcune varianti del primitivo progetto poi elaborato dal Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, ed apre la discussione sugli articoli.

(È approvato l'articolo 1).

AMATO, al primo comma dell'articolo 2, là dove è detto che la scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte figurativa dovrà esser fatta in base ad « un elenco di nomi proposto dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti », vorrebbe che, in luogo di questa, o almeno insieme con questa, fosse menzionato il Sindacato delle belle arti, e ciò perchè, dovendosi fare dei nomi di artisti, bisogna che il Sindacato sia presente.

GIOVANNINI osserva che il disegno di legge si riferisce ancora alla Confederazione come Ente che deve proporre l'elenco dei nomi degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte figurativa, mentre dovrebbe essere il Sindacato a provvedere a tale designazione, sia perchè la Confederazione non ha la rappresentanza delle categorie, sia perchè queste, nel campo sindacale, sono autonome rispetto alla Confederazione stessa.

AMATO propone inoltre che al terzo comma dello stesso articolo 2, dove si fa cenno, di nuovo, alla « scelta degli artisti » da farsi da parte del Ministero dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale, si aggiunga l'inciso: « sempre in base ad un elenco di nomi come al comma primo », e ciò allo scopo di evitare ostracismi nei riguardi degli artisti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, fa rilevare al camerata Amato che la questione della competenza del Sindacato rispetto alla Confederazione non può essere trattata in questa sede.

Assicura che la Confederazione è stata scelta semplicemente per il fatto che i Sindacati, che dovranno fornire gli artisti ai vari Ministeri che costruiscono le opere pubbliche, sono diversi, e possono essere diversi per lo stesso fabbricato. Se si vuol far funzionare la legge è bene che il congegno non sia troppo complicato.

Prega quindi il camerata Amato di non insistere oltre, e di contentarsi di inserire al quinto rigo dell'articolo 2, primo comma, dopo le parole: « un elenco di nomi », l'inciso: « di artisti iscritti al Sindacato ».

Per quanto riguarda il terzo comma, è evidente che le modalità sono quelle stabilite dal primo; se però il camerata Amato insistesse nella sua proposta per essere più sicuro, dichiara di non aver nulla in contrario per l'inserzione al quarto rigo del comma stesso delle parole: « con le modalità di cui sopra ».

AMATO vorrebbe ancora che, al quarto comma dello stesso articolo, dopo le parole: « rappresentanti dell'Amministrazione medesima », il resto del comma fosse così formulato: « e di artisti rappresentanti dei due Ministeri dei lavori pubblici, dell'educazione nazionale e della Confederazione ».

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, non può accettare questo emendamento.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 2 con le modificazioni proposte dal camerata Amato e accettate dal Ministro dei lavori pubblici:

« La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte figurativa di cui all'articolo precedente, sarà fatta dalle Amministrazioni sul cui bilancio grava la spesa, in base ad un elenco di nomi di artisti iscritti al Sindacato, proposti dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« Le stesse Amministrazioni possono decidere di provvedere all'esecuzione delle suddette opere mediante concorso.

« Per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale, le due Amministrazioni procederanno d'intesa, con le modalità di cui al primo comma, alla scelta degli artisti o alla determinazione delle modalità del concorso, mentre

le altre Amministrazioni prenderanno in ogni caso accordi con i predetti Ministeri.

« Salvo quanto prescritto al precedente comma, i concorsi saranno insindacabilmente decisi dal Capo dell'Amministrazione interessata su parere di una Commissione da lui nominata e composta di rappresentanti dell'Amministrazione medesima, del Ministero dei lavori pubblici, dell'educazione nazionale e della Confederazione ».

(E approvato).

AMATO propone, all'ultimo comma dell'articolo 3, dove si dice: « della competente Soprintendenza per le arti », di aggiungere le parole: « di concerto con il Sindacato delle belle arti ».

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, prega di non insistere.

MORO AURELIO, *Relatore*, sempre al secondo comma dell'articolo 3, vorrebbe fosse tolta la frase: « nei riguardi dell'esecuzione a regola d'arte », perchè la Soprintendenza dovrebbe anche esser chiamata a giudicare se i lavori son fatti con senso rispondente al buon gusto dell'arte.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, non può accettare.

(L'articolo 3 è approvato — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

HELBIG, a nome della Confederazione dei professionisti e degli artisti, tiene a rinnovare al Ministro Gorla, che con tanto fervore ha voluto questa legge così significativa per l'arte e per gli artisti italiani, il grato pensiero della Confederazione stessa, mentre ringrazia la Commissione per l'ospitalità concessa, e il Relatore per le cortesi parole con le quali ha illustrato il disegno di legge. (Approvazioni).

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, si augura che il più vasto campo che aprirà all'attività degli artisti italiani questa legge, voglia significare l'inizio di un'epoca di rifiorimento per la nostra arte, così come è avvenuto in altri tempi quando, anche mercè un illuminato mecenatismo, sono apparsi quei grandi nomi di artisti i quali hanno dato modo al nostro Paese di affermare un primato nell'arte che ancora nessuno ci ha tolto. (Vivissimi applausi).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme riguardanti il reimpiego delle indennità di perdita delle navi requisite ed il pagamento di acconti sulle indennità di perdita e sui compensi di requisizione delle navi stesse. (1780-B)

ART. 1.

Nei casi di perdita totale per cause di guerra di navi di stazza lorda superiore alle 1.000 tonnellate, requisite ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, i proprietari sono tenuti ad impiegare le indennità ad essi dovute ai termini dell'articolo 31 della legge stessa, al netto delle passività ipotecarie accese ai fini di costruzione, acquisto o esercizio di navi mercantili:

a) nella costruzione, in cantieri italiani, o nell'acquisto all'estero di navi o quote di navi, che dovranno entrare in effettivo esercizio entro i termini di cui al quinto comma del presente articolo. È parificato all'acquisto all'estero il rilievo da un committente straniero di navi in costruzione o costruite presso cantieri nazionali;

b) in lavori di trasformazione di navi o di galleggianti in navi o di riparazione di navi danneggiate per cause di guerra, ad essi già appartenenti o da essi acquistati, sempre entro i termini di cui al quinto comma del presente articolo.

L'impiego a termini delle lettere a) e b) deve essere fatto per un ammontare uguale a quello delle indennità nette percepite dal proprietario della nave. Spetta al giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni di accertare e stabilire se questa condizione sia stata soddisfatta.

A garanzia di tale obbligo l'Amministrazione, per conto della quale venne effettuata la requisizione, salvi sempre i diritti dei creditori ipotecari di cui sopra, costituirà il 25 per cento delle somme, che i proprietari delle navi perdute sono tenuti a reimpiegare,

in deposito, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato produttivi d'interesse, presso la Cassa depositi e prestiti al nome dei proprietari stessi, con annotazione di vincolo a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti comma. L'amministrazione, per conto della quale venne effettuata la requisizione, può essere esonerata a giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni, dal costituire tale deposito per le quattro società esercenti le linee di preminente interesse nazionale.

Lo svincolo totale o parziale del deposito sarà disposto con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, unicamente per far fronte a pagamenti per gli scopi suindicati in eccedenza alla somma già pagata delle indennità.

Trascorsi quattro anni dalla data del pagamento al proprietario delle indennità per la perdita della nave e della costituzione in deposito del 25 per cento delle indennità stesse e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi quattro anni dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, se il proprietario non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, i titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti, o la parte residuale di essi, qualora siano stati disposti svincoli parziali, saranno incamerati dal Tesoro dello Stato.

Quando speciali circostanze influiscano sulla possibilità o convenienza di provvedere alla costruzione od all'acquisto ovvero ai lavori di trasformazione o di riparazione di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a disporre, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, che i termini indicati nel precedente comma siano prorogati sino ad un massimo di altri quattro anni.

Qualora la nave perduta fosse stata iscritta nelle matricole dell'Africa italiana, i provvedimenti indicati nel presente articolo saranno presi dal Ministro delle comunica-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zioni di concerto col Ministro dell'Africa italiana, e, nel caso previsto dal quinto comma, di concerto anche col Ministro delle finanze.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili solo per le perdite totali di navi per cause di guerre già verificatesi dall'11 giugno 1940 e che si verificheranno entro il centottantesimo giorno dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

ART. 2.

Nei casi di perdita totale, per cause di guerra, di navi o di galleggianti requisiti, l'Amministrazione per conto della quale è stata effettuata la requisizione è autorizzata a corrispondere ai proprietari, salvo sempre i diritti dei creditori ipotecari di cui sopra, accenti sull'ammontare delle indennità dovute per l'intervenuta perdita.

Gli accenti non potranno in nessun caso superare la metà del valore presunto della nave o del galleggiante assunto dal Ministero delle comunicazioni, ai termini dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, per la determinazione della misura delle quote costituenti la parte A del compenso di requisizione, salvo conguaglio all'atto dello accertamento definitivo dell'ammontare delle indennità effettivamente dovute per la perdita della nave o del galleggiante.

Le norme dei precedenti comma sono applicabili anche alle indennità dovute per la perdita totale, per rischi ordinari di navigazione, delle navi o dei galleggianti requisiti ove l'Amministrazione, per conto della quale si è proceduto alla requisizione, si sia avvalsa delle facoltà previste dal n. 1 dell'ultimo comma dell'articolo 30 e dall'articolo 47 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154.

ART. 3.

L'Amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione è autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti accenti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennità di requisizione già maturate.

La determinazione delle suddette indennità, agli effetti del pagamento degli accenti, è fatta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla relativa documentazione prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154.

ART. 4.

Per il pagamento delle indennità per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennità stesse siano dovute ai termini dell'articolo 31 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, sia che esse siano dovute in applicazione dell'articolo 47 della legge stessa, e per il pagamento, in genere, delle indennità di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.

Nuove norme per la utilizzazione professionale dei marittimi mercantili. (1781-B)

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, l'assegno alimentare previsto dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, è elevato a lire 16 giornalieri per gli iscritti al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco di età superiore agli anni 18 e a lire 8 giornalieri per gli iscritti di età non superiore agli anni 18.

ART. 2.

Ai fini dell'articolo 2 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, la comunicazione al marittimo dell'avvenuta sua iscrizione al ruolo sia a domanda che d'ufficio, a' termini dell'articolo 1 della legge stessa, implica l'obbligo per il marittimo stesso di rispondere alla chiamata d'imbarco e di non rifiutare l'arruolamento.

Nel caso che, successivamente all'iscrizione al ruolo, il marittimo trovi occupazione a terra, ferma restando nei suoi riguardi, a norma dell'articolo 4 della legge predetta, la sospensione della corresponsione dell'assegno alimentare, permangono gli obblighi di cui al comma precedente.

Gli obblighi stessi permangono anche se il marittimo sia occupato presso stabilimenti ausiliari o presso enti mobilitati civilmente o presso l'Unione nazionale per la protezione antiaerea. In tal caso il Ministero delle comunicazioni, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale il marittimo è iscritto, darà comunicazione, all'ente dal quale il marittimo dipende, della sua iscrizione al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco. In caso di chiamata o di precettazione per l'imbarco, a' termini dell'articolo 9, l'ente predetto deve mettere il marittimo a disposizione dell'autorità che effettua la chiamata o la precettazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È in facoltà del Ministro delle comunicazioni di esonerare temporaneamente dalla chiamata determinate categorie di marittimi iscritti al ruolo, che prestino servizio presso gli stabilimenti ed enti indicati al comma precedente, o di concedere proroghe, anche per singole persone, quando ne sia riconosciuta la necessità.

ART. 3.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, per navigazione mercantile si intende anche quella compiuta su navi battenti bandiera estera, risultante da documenti ritenuti validi dall'autorità marittima.

ART. 4.

Il requisito di navigazione prescritto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, non è richiesto per i marittimi sbarcati dopo il 10 giugno 1937-XV, per richiamo alle armi.

ART. 5.

L'iscritto al ruolo che, per ragioni di salute, si trovi in condizioni di non poter imbarcare, ha obbligo di darne comunicazione per i conseguenti accertamenti all'Ufficio di collocamento dal quale dipende.

In tal caso l'assegno alimentare continua ad essere corrisposto al marittimo nella misura integrale per i primi 15 giorni, e per i 15 giorni successivi in ragione della metà; dopodichè l'assegno è sospeso, ed è nuovamente corrisposto dalla data della guarigione debitamente comprovata.

L'esistenza di una delle condizioni che, a termini dell'articolo 4 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, comportano la sospensione dell'assegno alimentare, deve essere comunicata dall'interessato, all'Ufficio di collocamento d'iscrizione, il giorno stesso in cui tale condizione si verifica.

ART. 6.

Qualora l'iscritto al ruolo abbia diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione di cui al Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e successive modificazioni, l'assegno alimentare è ridotto dell'importo pari alla suddetta indennità giornaliera.

A tal fine le domande d'iscrizione al ruolo devono essere corredate da una dichiarazione

dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale attestante se il marittimo si trova nelle condizioni richieste dalla legge per il godimento dell'indennità giornaliera per la disoccupazione involontaria e, in caso affermativo, la misura dell'indennità giornaliera ad esso spettante e la sua presunta durata.

Nel caso d'iscrizione d'ufficio sarà pure provveduto a cura del Ministero delle comunicazioni a richiedere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale l'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

ART. 7.

La cancellazione dal ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco, oltre che nei casi in cui il marittimo è cancellato dalle matricole della gente di mare, ha luogo:

- a) per imbarco;
- b) per richiamo alle armi;
- c) per partenza per l'estero.

ART. 8.

L'assegno giornaliero è corrisposto alla fine di ogni mese in relazione al numero effettivo di giornate d'iscrizione al ruolo, quando si tratta di frazione di mese. Nel caso di mese intero, qualunque sia il numero di giorni che lo compone, sono corrisposti trenta assegni e mezzo.

ART. 9.

In caso di mancata risposta alla chiamata d'imbarco, il marittimo iscritto al ruolo residente in località diversa da quella dove ha sede il competente Ufficio di collocamento della gente di mare, è invitato a produrre documenti giustificativi. Se entro dieci giorni da tale invito i documenti non siano prodotti o, se prodotti, non siano riconosciuti validi, il predetto Ufficio di collocamento della gente di mare comunica al marittimo che egli è soggetto alla precettazione per l'imbarco. Per il marittimo residente nella località dove ha sede il competente Ufficio di collocamento della gente di mare, la comunicazione della precettazione potrà essere effettuata prescindendo dal termine innanzi stabilito per la eventuale giustificazione.

La precettazione comporta per il marittimo l'obbligo di imbarcare su navi mercantili alle condizioni stabilite per l'equipaggio delle navi stesse. Il marittimo soggetto alla precettazione ha l'obbligo di presentarsi immediatamente all'autorità marittima designata quando riceve l'ordine d'imbarco.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Tali disposizioni si applicano anche ai marittimi che non hanno risposto alla chiamata d'imbarco, senza giustificato motivo, dal 1° marzo 1941-XIX, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il marittimo precettato che non ottemperi all'ordine d'imbarco è punito con l'arresto da un mese a due anni.

ART. 10.

La pena prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente si applica anche ai marittimi che non ottemperino agli ordini del Ministro delle comunicazioni, a termini degli articoli 7 e 13 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267.

ART. 11.

Dopo la cessazione dello stato di guerra e per la durata di cinque anni avranno la precedenza all'imbarco su navi mercantili i marittimi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano riportato ferite in conseguenza della guerra, o abbiano conseguito ricompense al valore;

b) abbiano fatto parte dell'equipaggio di navi che hanno violato il blocco;

c) siano stati prigionieri di guerra o internati in campi di concentramento nemici o abbiano subito all'estero condanne per atti o fatti intesi a impedire che navi italiane fossero utilizzate dal nemico;

d) siano orfani di marittimi periti per cause di guerra;

e) abbiano almeno sei mesi di imbarco su Regie navi in armamento o di navigazione effettiva su navi mercantili, dal 10 giugno 1940-XVIII, alla cessazione dello stato di guerra.

Saranno altresì preferiti per l'imbarco:

1°) i marittimi che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

2°) i marittimi iscritti al ruolo che abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti dalla iscrizione stessa.

La graduazione delle precedenze sarà stabilita dal Ministro delle comunicazioni, in relazione anche alle precedenze stabilite dalle norme per il collocamento della gente di mare.

ART. 12.

Le spese necessarie per il servizio di corresponsione degli assegni sono anticipate dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'en-

trata in vigore della presente legge, e sono a totale carico degli armatori, che dovranno rimborsarle col contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267.

ART. 13.

Agli effetti degli articoli 7 e 13 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, il Ministro delle comunicazioni ha la facoltà di disporre l'imbarco o il trasbordo di marittimi anche su navi non battenti bandiera italiana.

ART. 14.

Il Ministro delle comunicazioni, per tutta la durata della guerra, ha facoltà di vietare lo sbarco di marittimi imbarcati su navi mercantili, quando esso non sia causato da obblighi militari.

ART. 15.

L'ammontare massimo delle erogazioni mensili, previsto dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, è elevato da lire 3,600,000 a lire 7,200,000 a decorrere dalla data indicata all'articolo 1.

Il contributo dello Stato stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, è commisurato, per le erogazioni effettuate dalla data predetta, ai tre quarti della complessiva spesa sostenuta dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa pel Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato, in relazione alla lettera b) dello articolo 6 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267 ed all'articolo 15 della presente legge, a corrispondere trimestralmente alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara acconti non superiori ai nove decimi della quota a carico dello Stato anticipata dalla Cassa stessa. I relativi pagamenti saranno effettuati in base agli stati di spesa da presentarsi dalla Cassa ed alla certificazione della Ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) delle somme effettivamente erogate per gli assegni, escluse le spese di amministrazione, dalla gestione speciale istituita presso il Ministero predetto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il pagamento a saldo verrà disposto al termine della gestione stessa in relazione alle risultanze del bilancio della Cassa nazionale fascista, per la previdenza marinara debitamente approvato ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, ed alla corrispondente certificazione dell'Ufficio di Ragioneria di cui al precedente comma.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1545, concernente la concessione di un premio straordinario di operosità ed altri benefici ai lavoratori portuali. (1862)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1545, concernente la concessione di un premio straordinario di operosità ed altri benefici ai lavoratori portuali, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 4 è sostituito il seguente:

Le disposizioni dei precedenti articoli saranno applicate ai lavoratori delle carovane doganali nei limiti, alle condizioni e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stanziare con propri decreti i fondi occorrenti per l'esecuzione delle provvidenze disposte a favore dei lavoratori portuali e delle carovane doganali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1942-XX, n. 110, recante provvedimenti straordinari per la costruzione la trasformazione e la riparazione di navi mercantili e di galleggianti. (1872)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1942-XX, n. 110, recante provvedimenti straordinari per la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi mercantili e di galleggianti.

Cessione agli Istituti Fascisti Autonomi Provinciali per le case popolari di alloggi costruiti dallo Stato a seguito di pubbliche calamità. (1878)

ART. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a cedere in proprietà agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari gli alloggi costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici per il ricovero di persone rimaste senza tetto nei Comuni colpiti da terremoti, a misura che sia completato lo sbaraccamento, eccettuati quelli nelle città di Messina e Reggio Calabria per i quali provvedono disposizioni speciali.

Analoga autorizzazione è data per la cessione dei ricoveri costruiti in dipendenza di alluvioni, frane ed altre pubbliche calamità.

Gli alloggi sono ceduti con tutti gli accessori e pertinenze, nello stato in cui si trovano, e coi diritti ed oneri relativi.

ART. 2.

Sono esclusi dalla cessione agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari a norma del precedente articolo gli alloggi adibiti ad usi dello Stato.

Sono anche esclusi gli alloggi adibiti a scuole, che saranno consegnati in uso agli enti ausiliari dello Stato, ai quali compete provvedere alla spesa per i locali delle scuole stesse.

Restano a carico di tali enti le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i tributi di qualsiasi specie. Inoltre gli enti devono corrispondere un annuo canone di lire 10 per ciascun alloggio a titolo di riconoscimento della proprietà dello Stato.

Cessando la destinazione dei locali a scuole gli alloggi saranno riconsegnati al demanio dello Stato.

ART. 3.

La cessione, di cui al precedente articolo 1, è regolata, per gli alloggi costruiti dallo Stato in ciascun Comune, mediante convenzioni da stipularsi dall'Ingegnere capo del Genio civile con l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia, con l'intervento dell'Intendente di finanza, in rappresentanza del demanio dello Stato.

In tali convenzioni deve essere stabilito l'equo prezzo che l'Istituto fascista autonomo per le case popolari è tenuto a corrispondere per la cessione degli immobili.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nella determinazione del prezzo si tiene conto dello stato dei singoli alloggi e del reddito ricavabile da essi.

Il prezzo così determinato sarà pagato in 30 rate annuali, senza interessi e con scadenza al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere da quello successivo al trasferimento della proprietà degli alloggi.

ART. 4.

Le convenzioni indicate al precedente articolo sono approvate e rese esecutorie con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con quello delle finanze.

Con gli stessi decreti può essere consentita la rinuncia alla ipoteca sugli alloggi ceduti e relative aree a garanzia del prezzo convenuto.

ART. 5.

Gli atti di trasferimento di proprietà, di cui alla presente legge, saranno registrati con tassa fissa, ed a tassa fissa saranno altresì soggette le formalità ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Classificazione della strada del Monte Terminillo nella rete delle strade statali (1881)

ARTICOLO UNICO.

È classificata nella rete delle strade statali, come statale n. 4-bis — del Terminillo — la strada dall'innesto con la statale n. 4 — via Salaria — presso Rieti, per Vazia, fino al termine in prossimità della vetta del Monte Terminillo.

Per la manutenzione della detta nuova strada statale gli Enti di cui appresso verseranno annualmente all'Azienda autonoma statale della strada un contributo nella misura per ciascuno di essi qui sotto indicata:

- a) Governatorato di Roma . L. 62.500
- b) Comune di Rieti . . . » 41.600
- c) Provincia di Rieti . . . » 25.000

Aumento del contributo dello Stato a favore della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale. (1883)

ARTICOLO UNICO.

Per le spese occorrenti alla riorganizzazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale, il contributo dello Stato

viene maggiorato di lire 300,000, graduabili in un triennio, in ragione di lire 100,000 nell'esercizio 1941-42, di lire 200,000 nell'esercizio 1942-43 e di lire 300,000 in quelli successivi.

Eppertanto l'articolo 13 del Regio decreto-legge 23 giugno 1927-V, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1463, successivamente modificato con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1909, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contributi di cui al comma c) dell'articolo 12 saranno corrisposti:

a) dal Ministero delle comunicazioni lire 233,330 nell'esercizio 1941-42, lire 300,000 nell'esercizio 1942-43 e lire 366,665 negli esercizi successivi;

b) dal Ministero della marina lire 116,670 nell'esercizio 1941-42, lire 150,000 nell'esercizio 1942-43 e lire 183,335 negli esercizi successivi.

Le somme di cui sopra saranno pagate nei modi stabiliti dal precedente articolo 10 ».

Proroga al 30 giugno 1943-XXI del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato. (1884)

ART. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, continueranno ad avere applicazione sino al 30 giugno 1943-XXI, per le navi tipo « Regione » e navi ospedale della Società di navigazione Linee Triestine per l'Oriente e per le eventuali altre navi che risultassero necessarie per esigenze straordinarie dell'Amministrazione dello Stato.

Il Direttore generale della Marina mercantile è autorizzato a stipulare contratti di noleggio delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni interessate.

ART. 2.

Le navi che al 30 giugno 1943-XXI, si trovassero in corso di viaggio, per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiati fino al termine del viaggio.

ART. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Legge per l'arte negli edifici pubblici. (1909)

ART. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, il Partito Nazionale Fascista, gli Enti ed Istituti pubblici, e le organizzazioni sindacali, che procedono alla costruzione di edifici pubblici, debbono comprendere nei progetti, fra le somme a propria disposizione, una quota non inferiore al 2 per cento dell'importo preventivo dei lavori da destinare all'esecuzione di opere d'arte figurativa.

Sono esclusi da tale obbligo i progetti dell'importo non superiore a lire 1 milione e quelli di edifici ad esclusivo carattere tecnico-industriale. L'indicato limite di lire 1 milione è ridotto a lire 500.000 quando si tratti di edifici scolastici.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme, che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

ART. 2.

La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte figurativa di cui all'articolo precedente, sarà fatta dalle Amministrazioni sul cui bilancio grava la spesa, in base ad un elenco di nomi di artisti iscritti al Sindacato

proposto dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Le stesse Amministrazioni possono decidere di provvedere all'esecuzione delle suddette opere mediante concorso.

Per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale, le due Amministrazioni procederanno, d'intesa, con le modalità di cui al 1° comma, alla scelta degli artisti o alla determinazione delle modalità del concorso, mentre le altre Amministrazioni prenderanno in ogni caso accordi con i predetti Ministeri.

Salvo quanto prescritto al precedente comma, i concorsi saranno insindacabilmente decisi dal Capo dell'Amministrazione interessata su parere di una Commissione da lui nominata e composta di rappresentanti dell'Amministrazione medesima, del Ministero dei lavori pubblici, dell'educazione nazionale e della Confederazione.

ART. 3.

Ferme le approvazioni ed i controlli prescritti dalle vigenti disposizioni, sarà sentito, sulla misura del compenso per l'incarico, il parere del Sindacato nazionale fascista belle arti.

Le convenzioni per l'affidamento dell'incarico dovranno subordinare i pagamenti a saldo anche al nulla osta, nei riguardi dell'esecuzione a regola d'arte, della competente Soprintendenza per le Arti.

